



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. 106922 DEL 22/07/2015

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API

Ance Umbria

CNA umbria

Confartigianato Umbria

Coldiretti Umbria

Confagricoltura Umbria

CIA Umbria

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione del comma 2 dell'articolo 121
della l.r. 1/2015 – termine per l'inizio dei lavori.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Comune di Perugia con PEC prot. n. 104560 del 17/7/2015 richiede di chiarire l'applicazione del comma 2 dell'art. 121 della l.r. 1/2015, sul termine di un anno previsto per l'inizio dei lavori previsti dal permesso edilizio ed in particolare, se il mancato rispetto di tale termine comporti sanzioni o la decadenza del titolo.

Si precisa, al riguardo, che la legge regionale 1/2015 all'articolo 121, comma 2, ultimo periodo, prevede, quale effetto sanzionatorio, la decadenza del titolo abilitativo solo nel caso di decorrenza del termine per il completamento dei lavori, mentre, viceversa, non prevede alcuna sanzione per il mancato inizio degli stessi lavori entro un anno dal rilascio del permesso.

Tali disposizioni comportano la non perentorietà del termine per l'inizio dei lavori e tale problematica viene precisata nell'atto di indirizzo della Giunta regionale n 304 del 16/3/2015. Con tale atto, in sede di approvazione della modulistica per l'istanza di permesso, viene precisato che *"Le opere oggetto del premesso di costruire debbono essere iniziate entro un anno dal rilascio o dalla formazione del silenzio – assenso e il termine per l'ultimazione dei lavori non può superare quattro anni dalla data di inizio (art. 121, comma 1 l.r. 1/2015). Il mancato inizio dei lavori entro un anno, non comporta la decadenza del permesso (art. 121, comma 2 l.r. 1/2015), fermo restando che i lavori devono essere comunque completati nel termine di cinque anni dalla data di rilascio del permesso."*

Cordiali saluti.

Angelo Pistelli